



Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Direttore Generale Reggente

CONTRATTO RELATIVO AD INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE (D.Lgs 81/2008)

Tra

L'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito Agenzia), con sede legale in Roma Via Liszt, 21, codice fiscale 97735020584, in persona del Direttore Generale reggente, legale rappresentante p.t. dott. Francesco Tortorelli nato ..*omissis* .., giusta nomina del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 13 luglio 2018 prot. n. 20368393

E

La **Dott.ssa Giulia CASTELLANI**, nata ...*omissis*..e residente in Via*omissis* Roma, Medico Chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro, codice fiscale ..*omissis* .., Partita IVA *omissis* .. .

PREMESSO

- che l'Agenzia nell'attuazione degli adempimenti posti a carico del datore di lavoro dalla disciplina sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico sulla sicurezza del lavoro in sostituzione delle disposizioni contenute nel D.lgs. 626/1994), ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente;
- che la normativa vigente obbliga di avvalersi di un medico definito "competente" in possesso dei titoli di cui agli art. 2 e 38 del D.lgs.81/2008;
- che ai fini dell'affidamento dell'incarico è stato individuato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il metodo dell'affidamento diretto con applicazione del criterio del prezzo più basso, da corrispondersi semestralmente in rate posticipate a presentazione di regolare titolo fiscale;
- che il Direttore Generale, dott. Antonio Francesco Maria Samaritani, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 2015 ed in carica fino al 2 luglio 2018, all'uopo ha proceduto, con le lettere di invito (ns. prot. n.11612, n.11616, n.11618, n.11620 del 20 giugno 2018) - con scadenza giorno 26 giugno 2018 - ad un'analisi di mercato per la designazione del medico competente ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- che al termine della suddetta procedura, come esplicitato nella Determina del Direttore generale n. 237/2018 è stato disposto il conferimento dell'incarico al Dr. Eugenio Saputo;
- VISTA la comunicazione del 28 giugno 2018, prot. AgID n. 12101 del 2 luglio 2018, con la quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha comunicato la cessazione dell'incarico del dott. Antonio Samaritani;
- VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 13 luglio 2018, con il quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha conferito l'incarico di Direttore generale reggente dell'AgID al dott. Francesco Tortorelli, a decorrere dalla data del citato decreto e fino al giorno antecedente alla data di insediamento del nuovo Direttore generale;

- VISTA la determinazione n.278/2018 con la quale si è deliberato di:
 1. Procedere all'annullamento d'ufficio delle determinazioni n.237/2018 del 2/7/2018 e n. 264/2018 del 25/7/2018,
 2. Procedere ad una nuova valutazione delle offerte della dott.sa Giulia Castellani e del dott. Eugenio Saputo e ai conseguenti adempimenti di conferimento dell'incarico e di stipula del contratto,
 3. Di nominare, ai sensi degli artt.31,101,102 e 111 del D.Lgs. n.50/2016, il dott. Paolo Frosoni Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto;
- VISTO l'appunto del dott. Paolo Frosoni in data 8/8/2018 RUP del procedimento, nel quale si evidenzia che a seguito di una nuova valutazione delle offerte pervenute è risultato che il corrispettivo annuo offerto dalla dott.sa Giulia Castellani, (prot. 11695 del 21/6/2018) pari a Euro 13.000,00, rappresenta il prezzo più basso offerto;
- VISTA la determinazione n.xxx con la quale si è deliberato di conferire alla Dott.ssa Giulia Castellani l'incarico professionale di "medico competente" per la durata di un anno;
- che sulla base di quanto riportato nel documento di valutazione dei rischi, tutto il personale dell'Agenzia è sottoposto alla sorveglianza sanitaria, tutto ciò premesso;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art.1

Oggetto del contratto

Le premesse e quanto previsto dalla procedura di conferimento dell'incarico sono da considerarsi parte integrante del presente contratto.

Art. 2

Parti contrattuali

Alla Dott.ssa Giulia Castellani è affidato l'incarico di medico competente dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con il compito di svolgere le funzioni previste dagli artt. 25 e 41 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i e meglio dettagliate nella lettera di invito con ns. prot. n.11616 del 20 giugno 2018 nonché sulla base di quanto previsto dal presente contratto e dal successivo art. 3.

Art. 3

Obblighi del medico competente

L'opera del medico competente si esplicherà secondo quanto previsto dagli artt. 25 e 41 del D.lgs. 81/2008, ed in particolare il Medico competente dovrà:

- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del citato decreto attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

- istituire, aggiornare e custodire, sotto la Sua responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato con il datore di lavoro al momento della nomina;
- consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle vigenti normative europee e nazionali sulla protezione dei dati personali e in conformità agli obblighi di riservatezza e di sicurezza e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e di fornirgli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del citato decreto e - a richiesta dello stesso - rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, inerenti la sicurezza aziendale, al datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi. La indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Inoltre, così come disposto dall'art. 41 del citato decreto, il medico competente è preposto alla sorveglianza sanitaria e, più in dettaglio alle seguenti attività:

- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita - di norma - una volta l'anno;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per

motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l' idoneità alla mansione.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio e predisposti su formato cartaceo o informatizzato.

Infine, nell' ambito dell' attività di sorveglianza sanitaria e dell' attività di prevenzione secondaria, il Medico competente deve:

- contribuire alla rilevazione del disagio dal lavoro e alla diagnosi precoce dei disturbi e delle patologie stress lavoro-correlato;
- informare il Datore di Lavoro della situazione epidemiologica;
- partecipare alla riunione periodica della sicurezza;
- effettuare sopralluoghi sugli ambienti di lavoro;
- fare indagini ambientali per valutare il rischio a cui sono esposti i lavoratori;
- collaborare alla valutazione dei rischi per quanto è di sua competenza;
- collaborare alla predisposizione del servizio di primo soccorso;
- collaborare all' attività di informazione e formazione dei lavoratori, per quanto di sua competenza, sia per la prevenzione dei rischi specifici, sia per l' addestramento dei lavoratori designati alla gestione dell' emergenza;
- promuovere campagne di sensibilizzazione e partecipazione dei lavoratori a programmi volontari di promozione della salute;
- curare i collegamenti per cooperare, ove del caso, con gli Organismi territoriali preposti alla Vigilanza.

L' attività di Medico Competente infine deve essere svolta secondo quanto previsto dall' art. 39 del D.lgs. 81/2008.

Art. 4 Obblighi dell' Agenzia

L' Agenzia per quanto di sua competenza, provvederà:

- ad informare il medico competente relativamente all' organizzazione, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all' art. 28 del D.lgs.81/2008, ed i suoi periodici aggiornamenti;
- a fornire al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali che provvederà ad aggiornare tempestivamente;
- a fornire al medico competente i dati previsti dall' art. 18, comma 2 del D.lgs.81/2008 (infortuni, malattie professionali, etc.);
- ad istituire ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall' esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici;
- a seguire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabilite per quanto di sua competenza;
- ad assistere, con proprio personale, il medico competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro;
- a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio, nominando all' uopo il responsabile della tenuta dei dati;
- ad organizzare la riunione periodica di sicurezza preavvisando il medico competente con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo;
- a fornire con tempestività al medico competente i risultati del controllo dell' esposizione ambientale dei lavoratori;
- ad informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici;

- ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza, ed a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato.

Art. 5

Sede e modalità di svolgimento

L'incarico di medico competente si intende riferito alla sede dell'Agenzia per l'Italia Digitale, Via Liszt, 21, Roma.

Il medico competente svolgerà l'attività di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con l'Agenzia, comunque nel rispetto delle periodicità programmate ed in armonia con la normativa vigente e con il D.lgs. 81/2008.

Per le visite specialistiche e gli esami clinici, biologici e strumentali di cui al protocollo sanitario non previsti all'art. 3 del presente contratto, il medico competente si può avvalere di professionisti ed Enti scelti di comune accordo con l'Agenzia.

Il medico competente è vincolato alla segretezza e alla riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti il suo incarico.

L'incarico di cui al presente punto, per le sue specifiche caratteristiche, verrà svolto dal medico competente in qualità di libero professionista, non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, e, così come esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato.

Art. 6

Compensi e modalità di pagamento

Per l'attività svolta dal medico competente sarà corrisposto il compenso annuo di € 13.000,00 (oltre oneri fiscali e previdenziali ove previsti) da corrispondersi semestralmente in rate posticipate a presentazione di regolare titolo fiscale.

Il compenso comprende tutti i citati adempimenti previsti dal presente contratto.

Si specifica che le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono esenti da IVA ai sensi dell'art.6 della legge n.133 del I 999 (risoluzione 18/09/2003 n. I 81/E Agenzia delle Entrate).

Art. 7

Durata del contratto

Il presente contratto avrà la durata di un anno 1 (uno), produrrà i suoi effetti dalla data di sottoscrizione.

Art. 8

Risoluzione e recesso

L'Agenzia, in caso di risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale del libero-professionista ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

Il Medico Competente può recedere dal presente contratto dando disdetta motivata per iscritto almeno 90 giorni prima della data fissata per lasciare l'incarico inviando apposita comunicazione all'indirizzo Pec: protocollo@pec.agid.gov.it.

Qualora l'Agenzia ritenga il recesso unilaterale non motivato o che le motivazioni siano manifestamente infondate, le parti concordano che l'Ente potrà ritenere il recesso quale inadempienza contrattuale.

Art. 9

Rinvio di norme

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile che regolano il rapporto agli artt. 2229 e seguenti. In caso di controversia le parti preventivamente dovranno fare ricorso ai vigenti istituti di negoziazione assistita e di mediazione attraverso gli organismi accreditati dal Ministero della Giustizia. In caso di controversie il foro competente è quello di Roma.

Art.10
Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.4.2016 e del D. Lgs. 196/2003, i dati personali della Dott.ssa Giulia Castellani saranno trattati dall'Agenzia nel rispetto della normativa, sia europea sia nazionale, sulla protezione dei dati personali e in conformità agli obblighi di riservatezza e di sicurezza, per i soli adempimenti richiesti dalla legge o inerenti il rapporto di lavoro e la sua gestione.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.4.2016 e del D. Lgs. 196/2003, la Dott.ssa Giulia Castellani si impegna, nello svolgimento delle proprie mansioni presso l'Agenzia, a trattare i dati personali e particolari del personale AgID nel rispetto della normativa, sia europea sia nazionale, sulla protezione dei dati personali e in conformità agli obblighi di riservatezza e di sicurezza.

Roma, li

Il Medico Competente

Il Direttore Generale Reggente